



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Assessorat du Tourisme, des Sports et du Commerce
Assessorato Turismo, Sport e Commercio

PEC

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines

e, p.c., Al Presidente della Regione

All'Assessore al turismo, sport e commercio

Al Presidente del Consiglio permanente degli
enti locali - CPEL
protocollo@pec.celva.it

Al Presidente del Consorzio degli enti locali
della Valle d'Aosta - CELVA
protocollo@pec.celva.it

Al Presidente dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
segreteria@odcec.aosta.it

Al Presidente dell'Associazione degli
albergatori e imprese turistiche della Valle
d'Aosta - ADAVA
adava@pec.it

Al Presidente dell'Unione dei piccoli
proprietari immobiliari - UPPI
mochet@pec.it

Oggetto: Disciplina dell'imposta di soggiorno - legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 e deliberazione della Giunta regionale n. 1146/2023.

Si fa seguito alla precedente nota prot. n. 5711¹ in data 10 agosto 2023, con la quale sono state fornite le prime informazioni sulle leggi regionali 18 luglio 2023, n. 10² (*Disciplina dell'imposta di soggiorno*) e 18 luglio 2023, n. 11³ (*Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche*) inerenti, rispettivamente, alla disciplina dell'imposta di soggiorno e a quella degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche ed è stato precisato, con riferimento all'imposta di

¹ La nota prot. n. 5711/2023 è reperibile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documento=5612

² La l.r. 10/2023 è consultabile al link: https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=10601

³ La l.r. 11/2023 è consultabile al link: https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=10602

soggiorno, che sarebbero state fornite ulteriori indicazioni di dettaglio dopo l'adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione prevista dall'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023.

Con la presente si rende noto che, proprio in attuazione a quanto previsto dal citato articolo 3, comma 2, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1146⁴ in data 9 ottobre 2023, adottata dopo aver acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni, più rappresentative a livello regionale, dei locatori degli alloggi a uso turistico (Unione dei piccoli proprietari immobiliari - UPPI) e delle imprese turistico-ricettive (Associazione albergatori e imprese turistiche Valle d'Aosta - ADAVA), ha approvato, nell'allegato A alla medesima deliberazione, le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno, che dovranno essere applicate obbligatoriamente da tutti i Comuni, con efficacia dal 1° maggio 2024 (senza necessità di approvazione di un preventivo atto istitutivo del tributo).

Di seguito si evidenziano gli aspetti di tale nuova disciplina, contenuti nel sopra richiamato allegato A.

TARIFFE

Gli **articoli 2, 3 e 4** hanno stabilito le tariffe minime per:

1. ciascuna tipologia di attività turistico-ricettiva. Con la nuova disciplina, per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i campeggi e i villaggi turistici, la tariffa è articolata in base a criteri di gradualità in relazione al livello di classificazione assegnato. La disciplina previgente, con alcune eccezioni, prevedeva invece l'applicazione di un prezzo medio convenzionale per tutte le tipologie;
2. **gli alloggi ad uso turistico**, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a)⁵, della l.r. 11/2023, che devono applicare l'imposta in quanto parificati, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dall'articolo 6 della medesima legge regionale, alle strutture turistico-ricettive e agrituristiche.

Resta confermata la tariffa fissa per le case per ferie autogestite e per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan, nonché la tariffa determinata in proporzione al prezzo medio per le strutture extraalberghiere e agrituristiche.

In relazione al fatto che quelle stabilite dall'amministrazione regionale sono **tariffe minime**, in sede di prima applicazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, della l.r. 10/2023, **i Comuni sono tenuti a stabilire, con deliberazione dell'organo competente**, entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale, ovvero **entro il termine**, peraltro non perentorio, **dell'11 dicembre 2023** (cadendo il sessantesimo giorno successivo alla data di adozione della Giunta regionale in data 8 dicembre,

⁴ La deliberazione n. 1146/2023 è reperibile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locales/documento_i.asp?pk_documento=5628

⁵ Per alloggi a uso turistico si intendono

- le camere arredate ubicate in unità abitative rientranti nella categoria di destinazione d'uso ad abitazione permanente o principale di cui all'articolo 73, comma 2, lettera d), della l.r. 11/1998, a condizione che risulti prevalente il predetto uso;
- le camere e le unità abitative arredate rientranti nella categoria di destinazione d'uso ad abitazione temporanea di cui all'articolo 73, comma 2, lettera dbis), della l.r. 11/1998, che non siano oggetto di abilitazione per l'esercizio di attività turistico-ricettiva ai sensi delle ll.rr. 33/1984, 11/1996, 8/2002 o agrituristiche ai sensi della l.r. 29/2006.

giorno festivo), la misura dell'imposta da applicare nel territorio di competenza, con facoltà di aumentare la misura minima dell'imposta fino a un massimo del 50 per cento e, comunque, fino a un importo non superiore a cinque euro per notte di soggiorno.

Si evidenzia che, nel primo anno di applicazione della nuova imposta, la tariffa, per il primo mese e mezzo (1° maggio 2024 - 15 giugno 2024), ricade in un periodo di riduzione obbligatoria dell'importo del 50%, fermo restando che l'importo della stessa non può mai essere inferiore a 0,50 euro (articolo 3, comma 1, e articolo 4, comma 4, della l.r. 10/2023).

Tale deliberazione, che dovrà essere adottata anche nel caso in cui siano confermate le misure minime regionali, dovrà peraltro essere trasmessa, soltanto a titolo informativo al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA - info@celva.it), nonché alle Strutture organizzative regionali Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale (agricoltura@regione.vda.it) e Strutture ricettive e commercio (u-ricettivita@regione.vda.it), **entro 10 giorni dalla sua adozione** (ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del citato allegato A).

A regime, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023, la Giunta regionale potrà, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 giugno e che avrà efficacia a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione, modificare le tariffe minime approvate con la citata deliberazione n. 1146/2023.

Trattandosi di una facoltà, potranno verificarsi le seguenti casistiche in relazione agli adempimenti previsti a carico del Comune:

1. la Giunta regionale non adotta alcuna deliberazione, successiva a quella n. 1146/2023, modificativa della misura minima dell'imposta

In tale caso, la disciplina regionale si intenderà prorogata di anno in anno e, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 10/2023, il Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, potrà comunque adottare una deliberazione per approvare nuove tariffe, da definire nel rispetto e nei limiti di quanto disciplinato dalla deliberazione regionale vigente, che avranno effetto dal 1° maggio dell'anno successivo;

oppure

2. la Giunta regionale adotta una deliberazione che, modificando la misura minima dell'imposta, approva importi superiori a quelli già stabiliti dal Comune

In tale situazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 10/2023, il Comune, entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione della Giunta regionale e comunque non oltre il 30 aprile dello stesso anno (qualora il termine per l'approvazione del bilancio sia posticipato almeno a tale data), dovrà adottare una deliberazione per approvare nuove tariffe, da definire nel rispetto di quanto disciplinato dalla nuova deliberazione regionale, che avranno effetto dal 1° maggio;

oppure

3. la Giunta regionale adotta una deliberazione che, modificando la misura minima dell'imposta, approva importi comunque inferiori a quelli già stabiliti dal Comune

Qualora ricorrano tali condizioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 10/2023, il Comune, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione della deliberazione della Giunta regionale, potrà adottare una deliberazione per approvare nuove tariffe, da definire nel rispetto di quanto disciplinato dalla nuova deliberazione regionale, che avranno effetto dal 1° maggio dell'anno successivo.

Va, pertanto, evidenziato che la norma regionale, in materia di efficacia delle deliberazioni tariffarie, stabilisce decorrenze diverse da quelle previste dalla disciplina nazionale.

ADEMPIMENTI TRIBUTARI E SCADENZE

L'**articolo 5** ha individuato nei gestori delle strutture ricettive e nei locatori degli alloggi a uso turistico i soggetti preposti ai seguenti adempimenti tributari:

1. presentazione di una dichiarazione al Comune competente per territorio, contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni e alle esenzioni
2. versamenti al Comune delle somme corrisposte dal soggetto passivo.

In sede di prima applicazione, con riferimento ai soggiorni effettuati dal 1° maggio 2024 al 31 dicembre 2024, tali soggetti devono effettuare, ai sensi del successivo **articolo 6**, comma 2, l'adempimento di cui ai precedenti punti 1 (utilizzando il modello tipo FINES predisposto dal CELVA, o in ogni caso rispettando le informazioni in esso contenute, e messo a disposizione dal Comune competente per territorio) e 2 (mediante pagamento elettronico pagoPA o, in alternativa, mediante delega unica F24 o versamento diretto presso la tesoreria comunale) **entro il 31 marzo 2025**.

A regime, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 6, tali adempimenti dovranno essere effettuati annualmente, e precisamente entro il 31 marzo, per i soggiorni dal 1° luglio al 31 dicembre ed entro il 30 settembre, per i soggiorni dal 1° gennaio al 30 giugno.

FORME DI CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE

L'**articolo 7** precisa che, nella scelta di destinazione del gettito ai sensi della legge regionale⁶, ferma restando la totale autonomia del Comune, sono comunque opportune forme di consultazione preventiva con le associazioni, a livello locale e/o regionale, delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi a uso turistico.

⁶ L'articolo 5 della l.r. 10/2023 stabilisce che i Comuni, anche in un'ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinano il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, e, in particolare, di:

- a) interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la Regione, l'Ufficio regionale del turismo di cui alla l.r. 9/2009, gli altri enti locali, le associazioni, le fondazioni e i soggetti privati;
- b) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;
- c) progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
- d) progetti di mobilità turistica interna;
- e) interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici.

Il medesimo articolo stabilisce, altresì, che i Comuni trasmettano al CELVA, **entro il mese di giugno di ogni anno**, una relazione illustrativa dell'utilizzo del gettito dell'imposta dell'anno precedente, affinché lo stesso possa fornire un'informazione complessiva a livello regionale, con dati in forma aggregata.

ADEMPIMENTI DELLE STRUTTURE REGIONALI

L'**articolo 8** prevede che, limitatamente alle tariffe da applicare dal 1° maggio al 31 dicembre 2024, le Strutture organizzative regionali Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale e Strutture ricettive e turismo trasmettano, **entro il 28 febbraio 2024**, al CELVA un elenco, suddiviso per Comune, con l'indicazione della tariffa minima, rispettivamente, a ciascuna struttura turistico-ricettiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b)⁷, della l.r. 10/2023, e a ciascuna struttura agrituristica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d)⁸, della medesima legge regionale.

A regime, tale adempimento dovrà essere effettuato **entro il 31 dicembre di ogni anno**; in tale caso, l'elenco conterrà l'indicazione della tariffa minima, applicata per l'anno successivo.

Il medesimo articolo 8 prevede, infine, l'adempimento relativo alla trasmissione al CELVA e alle strutture regionali che è stato già evidenziato nella precedente sezione "TARIFFE".

≈ ≈ ≈

Si evidenzia infine che:

- la Regione ha potuto disciplinare e regolamentare in autonomia l'imposta di soggiorno in relazione al fatto che:
 - l'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*), decreto con il quale è stata istituita l'imposta, ha previsto che nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, e pertanto anche in Valle d'Aosta, le modalità di applicazione di tale nuovo decreto siano stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
 - l'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale*), ha, successivamente e con riguardo a tutti i tributi comunali, rafforzato la competenza della Regione Valle d'Aosta in materia tributaria, prevedendo la possibilità di istituire nuovi tributi locali e di disciplinare, con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario statale, criteri, modalità e limiti di applicazione nel proprio territorio di tutti i tributi locali istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge in relazione alle peculiarità territoriali ed ai contesti economici-sociali di riferimento, definendone le modalità di

⁷ Le strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023 risultano essere le seguenti: case per ferie, ivi comprese quelle autogestite, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, posti tappa escursionistici (dortoirs), esercizi di affittacamere, strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast-chambre et petit déjeuner) e case e appartamenti per vacanze.

⁸ Le strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della l.r. 10/2023 risultano essere quelle previste dalla l.r. 29/2006.

riscossione e con facoltà di consentire agli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, di modificarne le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni;

- in Valle d'Aosta, pertanto, non trova applicazione la disciplina statale; i gestori delle strutture ricettive e i locatori degli alloggi a uso turistico sono tenuti ad osservare, per quanto riguarda gli adempimenti connessi all'imposta, la disciplina regionale; analoghe indicazioni erano già state fornite dalla Struttura enti locali con nota prot. n. 8170⁹ del 12 ottobre 2022 in relazione alla disciplina previgente.

La nuova disciplina regionale avrà efficacia dal 1° maggio 2024; pertanto, **fino alla data del 30 aprile 2024**, continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 599¹⁰ in data 6 maggio 2016, già adottata ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali*) e al regolamento comunale vigente.

A tale proposito, sono in corso verifiche, anche in collaborazione con il CELVA e con alcuni funzionari degli enti locali, in merito alla necessità o all'opportunità di adottare nuovi atti.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente della Struttura
enti locali

Tiziana VALLET

- documento firmato digitalmente -

Il Coordinatore del Dipartimento turismo,
sport e commercio

Enrico DI MARTINO

- documento firmato digitalmente -

TV_FT_BNi
Prot.precedente n. 5711/COFINEL del 10/08/2023
Classifica: 2/E -1-14

⁹ La nota prot. n. 8170 in data 12/10/2022 è reperibile al seguente link:
https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documento=5541

¹⁰ La deliberazione della Giunta regionale n. 599/2016 è reperibile al seguente link:
https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documento=2055